



## Aprile 2024

Le <i>news</i> di aprile	2
5 per mille: le regole per l'anno 2024	4
Crediti Iva trimestrali: in scadenza la richiesta di rimborso o compensazione per il I trimestre 2024	9
La comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati delle strutture sanitarie private	12
Dallo scorso 20 marzo è libera la consultazione delle fatture elettroniche per i consumatori finali	15
Approvato il decreto per il credito d'imposta 5.0	17
Novità in tema di ritenute d'acconto	19
<b>Occhio alle scadenze</b>	
Principali scadenze dal 16 aprile al 15 maggio 2024	21

## Informative e news per la clientela di studio

---

### PIÙ TEMPO PER LA REGISTRAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO

Il comma 4 dell'articolo 7, D.L. 39/2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2024, proroga al 30 novembre 2024 i termini, previsti dall'articolo 35, comma 1, D.L. 73/2022, rispettivamente dalle lettere b) e b-bis), (31 marzo 2024) e b-ter) (30 settembre 2024), in materia di registrazione degli aiuti di Stato relativi all'emergenza epidemiologica da Covid-19 nel Registro nazionale aiuti di Stato (Rna).

**(Articolo 7, comma 4, D.L. 39/2024 pubblicato in G.U. n. 75 del 29 marzo 2024)**

### ANCORA INATTIVA LA PROCEDURA TELEMATICA PER ASSEGNAZIONE DEL CIN

Con un avviso del 29 marzo il Ministero del turismo specifica che, in merito alla disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del Codice identificativo nazionale, la procedura telematica di assegnazione del Cin da parte del Ministero del turismo, prevista dall'articolo 13-ter, D.L. 145/2023 convertito in L. 191/2023 non è ancora entrata in esercizio.

**(Ministero del turismo, avviso del 29 marzo 2024)**

### NOVITÀ IN TEMA DI RIVERSAMENTO SPONTANEO DEL CREDITO R&S

Con provvedimento n. 169262 del 29 marzo l'Agenzia delle entrate modifica parte del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 188987 del 1° giugno 2022 relativo alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall'articolo 5, commi da 7 a 12, D.L. 146/2021.

**(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 169262 del 29 marzo 2024)**

### ANCORA SOSPESO IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

Assofiduciaria, con un comunicato stampa del 29 marzo, ha smentito la notizia della riapertura dei termini per la comunicazione dei titolari effettivi al Registro Imprese.

Si precisa che fino alla data della pubblicazione da parte del TAR del provvedimento giurisdizionale di merito, gli effetti degli atti impugnati rimangono sospesi a seguito dell'ordinanza del TAR n. 8083/2023 e sono sospesi anche gli obblighi di comunicazione dei nominativi dei titolari effettivi previsti dai provvedimenti impugnati.

**(Assofiduciaria, comunicato del 29 marzo 2024)**

## BONUS PSICOLOGICO 2023

Dallo scorso 18 marzo e fino al prossimo 31 maggio, sarà possibile richiedere il *bonus* psicologo direttamente sul sito Inps con le proprie credenziali.

Si ricorda che il *bonus* psicologo Inps è un buono di importo fino a 1.500 euro per aiutare chi ha subito un disagio psicologico a causa della pandemia e dell'isolamento forzato per il Covid-19, in particolare le persone in condizione di depressione, ansia, *stress* e fragilità psicologica.

**(L. 191/2023)**

## ANCORA IN TEMA DI TERZO SETTORE

Il documento di ricerca pubblicato lo scorso 21 marzo da Fnc e Cndcec, intitolato “*Le esenzioni Iva delle ONLUS nel passaggio a Enti del Terzo Settore*”, esamina l'impatto delle novità Iva previste dal Cts per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

In particolare, viene stabilito che le disposizioni vigenti riferite alle Onlus si intendono riferite agli Ets non commerciali di cui all'articolo 82, comma 1, Cts e, nell'articolo 10, comma 1, n. 15), 19), 20) e 27-ter), D.P.R. 633/1972, in tema di esenzioni Iva, il riferimento alle Onlus è sostituito con il riferimento agli Ets non commerciali (articolo 89, comma 7, D.Lgs. 117/2017).

Si tratta delle esenzioni previste per le prestazioni di trasporto di malati o feriti (n. 15), di ricovero e cura (n. 19), per le prestazioni educative, didattiche e di formazione professionale (n. 20), nonché per le prestazioni socio-sanitarie e assistenziali a favore di soggetti svantaggiati (n. 27-ter). La modifica entrerà in vigore dal periodo d'imposta successivo al rilascio dell'autorizzazione UE prevista dal CTS.

**(Fnc e Cndcec, documento di ricerca del 21 marzo 2024)**

## LA NUOVA LIPE 2024

Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate pubblicato il 14 marzo 2024 introduce nelle LIPE la nuova soglia minima per i versamenti periodici dell'Iva che a partire dal 1° gennaio 2024 passa da 25,82 a 100 euro. Alcune lievi modifiche anche nella struttura del modello per la comunicazione trimestrale delle liquidazioni Iva periodiche 2024, cambia infatti la dicitura del rigo VP10 e vengono meno le regole specifiche in materia di sospensione dei versamenti per eventi eccezionali o calamità per il settore sportivo.

**(Agenzia delle entrate, provvedimento del 14 marzo 2024)**

## 5 PER MILLE: LE REGOLE PER L'ANNO 2024

Con la pubblicazione del D.P.C.M datato 23 luglio 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 231 del 17 settembre 2020), previsto dall'articolo 4, D.Lgs. 111/2017, provvedimento che attua la legge delega di Riforma del Terzo settore (L. 106/2016) con riferimento all'istituto del 5 per mille, sono cambiate le regole per gestire la procedura da parte dei soggetti interessati.

Tale nuovo D.P.C.M., datato 23 luglio 2020, va infatti ad abrogare e sostituire i 2 precedenti Decreti che fino a oggi hanno regolato la materia:

- ▣ il D.P.C.M. 23 aprile 2010 che reca le finalità e i soggetti ai quali può essere destinato il 5 per mille;
- ▣ il D.P.C.M. 7 luglio 2016, recante disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del 5 per mille, in attuazione della previsione contenuta nel comma 154, articolo 1, L. 190/2014 (Legge di Bilancio per l'anno 2015).

### Disciplina transitoria per i nuovi ETS

Il comma 2 dell'articolo 1 del citato D.P.C.M. espressamente ha previsto che: *“le disposizioni di cui al comma 1 lettera a) [quelle che richiamano i nuovi ETS come destinatari della disciplina] hanno effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore”*.

In pratica, attesa l'intervenuta operatività del Runts a partire dal 23 novembre 2021, la disciplina dettata dal citato D.P.C.M. in relazione ai nuovi enti del Terzo settore (gli Ets) ha trovato applicazione a partire dall'esercizio finanziario 2022 (con l'eccezione delle Onlus come si dirà meglio in seguito).

Tuttavia, relativamente a Odv e Aps coinvolte nel processo di trasmigrazione al Runts, con avviso pubblicato sul sito del Ministero del lavoro è stato chiarito che gli enti che sono stati coinvolti nel processo di trasmigrazione nel Runts e che sono già inclusi nell'elenco permanente di cui all'articolo 8, D.P.C.M. 23 luglio 2020 saranno considerati accreditati al beneficio anche per l'anno 2024 a prescindere dalla data in cui ottengono il provvedimento di iscrizione nel Runts.

Fermo quando detto in precedenza, il Ministero ulteriormente precisa che i medesimi enti, non appena ottengono il provvedimento di iscrizione al Runts all'esito della trasmigrazione, sono invitati a entrare in piattaforma Runts, e compilare l'apposita pratica di *“Cinque per mille”* barrando il campo *“Accreditamento del 5/1000”* e inserendo l'Iban per l'accredito al beneficio o, in alternativa, il dato della tesoreria.

Con il nuovo Decreto si modificano le modalità e i termini di accreditamento:

- ▣ viene eliminato il doppio adempimento, ovvero domanda di iscrizione e successiva dichiarazione sostitutiva, prevedendo un'autocertificazione del possesso dei requisiti contestuale all'istanza di accreditamento;
- ▣ il termine per la presentazione dell'istanza di accreditamento ai fini del riparto del contributo del 5 per mille viene fissato al 10 aprile per tutte le tipologie di beneficiari, ma se tale termine scade di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Da ultimo, ma trattasi di aspetto non meno importante dei precedenti, i soggetti obbligati ad applicare le disposizioni del nuovo D.P.C.M. (in pratica, gli enti di Terzo settore), per ottenere l'accREDITAMENTO al contributo del 5 per mille dovranno rivolgersi al Ministero delle Politiche Sociali per il tramite dell'ufficio del Runts e non più all'Agenzia delle entrate.

Corre poi l'obbligo di precisare che allo stato attuale (anno finanziario 2024) i soggetti destinatari delle nuove regole sono certamente le molte organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) che hanno completato il percorso di trasmigrazione, nonché i soggetti che spontaneamente hanno completato il percorso di iscrizione nel nuovo Runts (come, ad esempio, gli enti filantropici o le società di mutuo soccorso).

### Ancora vecchie regole per le Onlus

Quanto alle Onlus, invece, pur se trattasi di soggetti da considerarsi "*Ets di diritto*" in relazione a taluni aspetti, stante il ritardo nella definizione delle regole per la loro iscrizione nelle diverse sezioni del Runts, è stato previsto (D.L. 145/2023, c.d. "*Decreto Milleproroghe*") che le organizzazioni iscritte all'Anagrafe delle Onlus continuino a essere destinatarie della quota del 5 per mille per l'anno finanziario 2024, come per l'anno 2023, con le modalità previste per gli "*enti del volontariato*" (D.P.C.M. 23 luglio 2020) e, dunque, le nuove richieste di accREDITAMENTO al contributo del 5 per mille devono continuare a essere presentate all'Agenzia delle entrate. Non hanno bisogno di ripresentare l'istanza, invece, le organizzazioni non lucrative già presenti nell'elenco permanente delle Onlus accREDITATE per il 2024, pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate.

### Le regole per i nuovi Ets

L'articolo 3, comma 2, D.Lgs. 111/2017 stabilisce che, a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Runts, il contributo del 5 per mille è destinato agli enti del Terzo settore iscritti nel registro.

Tenuto conto che il Runts è divenuto operativo a partire dal 23 novembre 2021, ai fini dell'accREDITAMENTO per l'accesso al riparto del contributo del 5 per mille 2024, come per il 2023, gli enti che presentano richiesta di iscrizione telematica al Runts compilano in sede di presentazione dell'istanza l'apposito campo "*Cinque per mille*" apponendo il *flag* su "*accREDITAMENTO del 5/1000*" e inserendo il proprio Iban o la Provincia della tesoreria di riferimento.

Entro il 20 aprile 2024 il Ministero pubblica sul proprio sito *web* l'elenco degli enti che risultano iscritti entro la data dell'10 aprile 2024.

### Enti che si sono già iscritti al Runts

Gli enti che si sono già iscritti nel Runts potranno presentare la pratica di modifica delle informazioni riferite alla loro posizione inserite nel Registro accedendo allo stesso.

Tali enti, ove non siano già inclusi nell'elenco permanente di cui all'articolo 8, D.P.C.M. 23 luglio 2020 e ove al momento dell'iscrizione al Runts non abbiano valorizzato la voce "*AccREDITAMENTO al*

5 x 1000", potranno farlo presentando la richiamata pratica di modifica delle informazioni, secondo le indicazioni sotto riportate, fino alla data del 10 aprile (ex articolo 3 del citato D.P.C.M.).

Si precisa infine che gli enti che si sono già iscritti al Runts e che sono inclusi nell'elenco permanente sopra indicato saranno considerati accreditati al beneficio anche per l'anno 2024 senza necessità di alcun ulteriore adempimento.

Le indicazioni sopra riportate valgono anche per le associazioni e fondazioni riconosciute, già beneficiarie ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), D.P.C.M. 23 aprile 2010 in quanto operanti nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), D.Lgs. 460/1997.

### Le regole per le Onlus

Le Onlus, iscritte all'Anagrafe delle Onlus, presentano l'istanza di accreditamento ai fini dell'accesso al riparto del contributo del 5 per mille, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle entrate. Le Onlus che sono presenti nell'elenco permanente delle Onlus accreditate per il 2024 non sono tenute a presentare l'istanza di accreditamento al 5 per mille.

L'istanza di accreditamento ai fini del riparto del contributo del 5 per mille per il 2024 contiene l'autocertificazione resa dal rappresentante legale dell'ente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa alla sussistenza dei requisiti. Di conseguenza, la Onlus richiedente non è tenuta a presentare una successiva e separata dichiarazione sostitutiva ai fini dell'attestazione dei requisiti per l'accesso al contributo.

Le Onlus iscritte all'Anagrafe delle Onlus trasmettono la domanda d'iscrizione all'Agenzia delle entrate, a partire dal giorno 6 marzo 2024, utilizzando modello-pdf e *software* specifici. L'istanza va trasmessa in via telematica, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati.

### Il calendario 2024 per le Onlus

Adempimenti	Termini
Domanda iscrizione	Da 6 marzo a 10 aprile
Pubblicazione elenco provvisorio	Entro 20 aprile (*)
Correzione domande	30 aprile
Pubblicazione elenco definitivo	10 maggio (*)
Regolarizzazione domande	30 settembre

(\*) Sito *web* Agenzia delle entrate.

### Le regole per associazioni sportive dilettantistiche

Nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche (non ricomprese nel perimetro degli Ets come in precedenza descritto e, quindi, al di fuori almeno per l'anno finanziario 2024 dalla competenza del Ministero del lavoro e degli uffici del Runts), la possibilità di fare ricorso all'agevolazione del 5 per mille, sconta la verifica di specifici requisiti.

Possono infatti presentare l'istanza di accreditamento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e) e articolo 6, D.P.C.M. 23 luglio 2020 solo le associazioni sportive dilettantistiche:

☒ riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge nella cui organizzazione è presente il settore giovanile;

☒ che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Competente ad accogliere le istanze di accreditamento è in questo caso il Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) in virtù di un'apposita convenzione stipulata con l'Agenzia delle entrate. In base a quest'ultima, il *software* di compilazione denominato "Istanza di accreditamento al 5 per mille - ASD" è disponibile sul sito del Coni, alla pagina [www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html](http://www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html) mediante collegamento al sito dell'Agenzia delle entrate oppure direttamente sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Anche le associazioni sportive dilettantistiche che sono già presenti nell'elenco permanente 2024 pubblicato sul sito del Coni (in quanto ammesse al beneficio anche per il precedente anno finanziario 2023) non sono tenute a trasmettere l'istanza di accreditamento al 5 per mille per il 2024.

Le associazioni sportive che si intendono accreditare per l'anno finanziario 2024, come accaduto per l'anno 2023, non devono più presentare una successiva e separata dichiarazione sostitutiva ai fini dell'attestazione dei requisiti per l'accesso al contributo ma autocertificare per il tramite del legale rappresentante la sussistenza dei requisiti al momento della richiesta di accreditamento.

## Il calendario 2024 per le Asd

Adempimenti	Termini
Domanda iscrizione	Da 6 marzo a 10 aprile
Pubblicazione elenco provvisorio	Entro 20 aprile (*)
Correzione domande	30 aprile
Pubblicazione elenco definitivo	10 maggio (*)
Regolarizzazione domande	30 settembre

(\*) Sito *web* Agenzia delle entrate e sito *web* Coni.

## Gli altri destinatari

Rimangono infine gli altri soggetti, diversi dagli enti di volontariato e dalle associazioni sportive dilettantistiche come sopra descritti, che possono accedere al riparto del 5 per mille secondo regole disciplinate dalle rispettive Amministrazioni di riferimento. In particolare:

☒ permane la competenza del Ministero dell'Università e della ricerca per l'accREDITamento degli enti della ricerca scientifica e quella del Ministero della salute per l'accREDITamento degli enti della ricerca sanitaria;

☒ restano ferme le disposizioni relative alla destinazione della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 23, comma 46, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011, nonché a sostegno degli enti gestori delle aree protette di cui all'articolo 16, comma 1-bis, L. 394/1991.

### **Gli altri destinatari del 5 per mille 2024**

- ▣ finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'Università;
  - ▣ finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;
  - ▣ sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente.
- Inoltre, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al 5 per mille dell'Irpef, sono comprese anche:
- ▣ il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (articolo 23, comma 46, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni dalla L. 111/2011). Con il D.P.C.M. 28 luglio 2016 sono state stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme;
  - ▣ il sostegno agli enti gestori delle aree protette (articolo 17-ter, D.L. 148/2017, convertito, con modificazioni dalla L. 172/2017).

### **Sanabile la tardiva iscrizione (“remissione in bonis”)**

Tutti i soggetti interessati hanno la possibilità di partecipare al riparto delle quote del 5 per mille per l'anno finanziario 2024 anche se non hanno effettuato tempestivamente l'iscrizione al contributo entro il termine ordinario, purché presentino l'istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 30 settembre dello stesso anno, versando un importo pari a 250 euro, tramite modello F24 ELIDE - codice tributo 8115 (cosiddetto istituto della “remissione in bonis”).

Anche in caso di adempimento tardivo secondo la descritta procedura occorre tenere presente che i requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza originaria della presentazione dell'istanza di accreditamento.

## CREDITI IVA TRIMESTRALI: IN SCADENZA LA RICHIESTA DI RIMBORSO O COMPENSAZIONE PER IL I TRIMESTRE 2024

Il credito Iva che si forma nelle liquidazioni periodiche mensili o trimestrali può essere utilizzato, ordinariamente, solo in compensazione verticale (per abbattere il debito Iva delle liquidazioni successive). In alcune situazioni ben definite dal Legislatore, però, è possibile utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva emergente dalla liquidazione trimestrale ovvero richiederne il rimborso, previa presentazione telematica di un apposito modello denominato TR.

Il termine per la presentazione telematica del modello Iva TR relativo al I trimestre 2024 è fissato ordinariamente al 30 aprile. Al *link*:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/rimborsi/ivacredititrimestrali+ivatr/modello+crediti+iva+tr> sono disponibili le versioni aggiornate del modello e delle istruzioni.

### Le modalità di compilazione del modello Iva TR

Nulla è cambiato per quanto riguarda le modalità di utilizzo in compensazione “orizzontale” del credito Iva trimestrale. L'utilizzo è, infatti, possibile:

☑ solo dopo la presentazione del modello Iva TR, se il credito Iva è di importo inferiore o pari a 5.000 euro; e

☑ solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione telematica all'Agenzia delle entrate del modello Iva TR se il credito Iva è di importo superiore a 5.000 euro.

Per coloro che intendono utilizzare in compensazione il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro annui (limite elevato a 50.000 euro per le *start up* innovative) è obbligatorio presentare il modello Iva TR munito del visto di conformità o, in alternativa, recante la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo. In merito alla prestazione delle garanzie in caso di richiesta di rimborso del credito Iva trimestrale, si ricorda che:

☑ è possibile ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando l'istanza munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;

☑ è obbligatorio prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio e cioè quando il rimborso è richiesto:

- a. da soggetti che esercitano un'attività di impresa da meno di 2 anni a esclusione delle c.d. *start up* innovative di cui all'articolo 25, D.L. 179/2012;
- b. da soggetti ai quali, nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato per importi significativi;
- c. da soggetti che presentano l'istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- d. da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

Per la generalità dei contribuenti vi sono, infine, 2 ulteriori esimenti dall'obbligo di presentazione della garanzia:

☑ se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo previsto dall'articolo 3 e ss., D.Lgs. 128/2015 (come modificato dal D.Lgs. 221/2023);

☑ se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno applicato gli Isa e, sulla base delle relative risultanze, sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 11, lettera b), D.L. 50/2017.

Quanto suddetto può riassumersi come segue:

Compensazione	
fino a 5.000 euro	presentazione del modello TR – dalla data di presentazione telematica del modello
superiore a 5.000 euro	presentazione del modello TR con apposizione del visto di conformità (o sottoscrizione da parte organo di controllo) - dal 10° giorno successivo a quello di presentazione telematica del modello
Rimborso	
sotto i 30.000 euro	senza prestazione di garanzia
sopra i 30.000 euro	con prestazione di garanzia (o, in alternativa, apponendo sull'istanza il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo in assenza di situazioni di rischio)

### Regole di utilizzo del credito Iva trimestrale

In caso di utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale, tale compensazione è ammessa già dalla data di presentazione del modello Iva TR sino all'importo di 5.000 euro (tale limite va inteso complessivamente per tutti e tre i trimestri); per la parte eccedente occorre attendere il 10° giorno successivo a quello di presentazione del modello.

In particolare, con la presentazione del modello TR si può ottenere la possibilità di compensare o chiedere a rimborso i crediti scaturenti da ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno (il credito relativo al IV trimestre viene invece utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso attraverso la presentazione della dichiarazione Iva annuale).

Riassumendo:

<b>Modalità di presentazione</b>	La presentazione deve avvenire <b>esclusivamente</b> per via <b>telematica</b>
<b>Termine di presentazione</b>	La presentazione del modello TR deve avvenire ordinariamente <b>entro l'ultimo giorno del mese successivo</b> a quello di chiusura del trimestre e in particolare: I trimestre ➔ entro il 30 aprile 2024 II trimestre ➔ entro il 31 luglio 20234 III trimestre ➔ entro il 31 ottobre 2024

<p><b>Utilizzo in compensazione del credito Iva da TR</b></p>	<p>Il credito Iva trimestrale può essere utilizzato in compensazione nel modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☒ per crediti non superiori a 5.000 euro (limite inteso complessivamente per tutti e 3 i trimestri) la compensazione può avvenire fin dal giorno di presentazione telematica del modello TR;</li> <li>☒ per crediti superiori a 5.000 euro la compensazione può avvenire solo a partire dal 10° giorno successivo quello di presentazione telematica del modello TR.</li> </ul> <p>La soglia di 5.000 euro deve essere valutata considerando complessivamente tutti i crediti Iva trimestrali (ma non quello annuale) relativi a ciascun anno (quindi anche quelli di un precedente trimestre).</p> <p>La compensazione di crediti Iva trimestrali nel modello F24 deve essere effettuata obbligatoriamente utilizzando i canali Entratel/Fisconline</p>
<p><b>Visto di conformità</b></p>	<p>Come detto precedentemente, per la compensazione del credito trimestrale oltre i 5.000 euro è previsto l'obbligo di apporre il visto di conformità. Inoltre, con riferimento ai rimborsi del credito Iva trimestrale eccedenti l'importo di 30.000 euro, è possibile (per i casi diversi da quelli considerati a rischio e nei quali è obbligatorio rilasciare la garanzia) apporre il visto di conformità in alternativa al rilascio delle garanzie previste</p>
<p><b>Contribuenti ammessi al rimborso trimestrale</b></p>	<p>Le condizioni che consentono l'utilizzo (compensazione o rimborso) del credito Iva trimestrale sono diverse da quelle che consentono il rimborso del credito Iva annuale. In particolare, ai sensi dell'articolo 38-<i>bis</i>, comma 2, D.P.R. 633/1972, la presentazione del modello Iva TR è ammessa nelle seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☒ aliquota media: quando vengono esercitate esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;</li> <li>☒ operazioni non imponibili: quando vengono effettuate operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-<i>bis</i> e 9, D.P.R. 633/1972 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;</li> <li>☒ beni ammortizzabili: quando vengono effettuati acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e/o importazioni di beni e servizi imponibili Iva;</li> <li>☒ soggetti non residenti: dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;</li> <li>☒ operazioni non soggette: effettuazione di operazioni attive nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni indicate nell'articolo 19, comma 3, lettera a-<i>bis</i>), D.P.R. 633/1972</li> </ul>

## LA COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DATI DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE

Il prossimo 30 aprile scade il termine per la comunicazione all'Agazia delle entrate dei dati relativi alla *“riscossione accentrata dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell'ambito di strutture sanitarie private”*.

Con questa comunicazione, che si realizza attraverso una serie di obblighi attribuiti alle parti, cioè professionista e struttura sanitaria privata, vanno comunicate di fatto le prestazioni rese dai professionisti medici presso strutture sanitarie private (Ssp).

I passaggi sono i seguenti:

- ☒ fatturazione a opera del professionista;
- ☒ riscossione del compenso da parte della struttura sanitaria;
- ☒ registrazione dei compensi riscossi a opera della Ssp;
- ☒ versamento al professionista di quanto per suo conto incassato dalla struttura sanitaria;
- ☒ comunicazione all'Agazia delle entrate degli incassi effettuati.

### Soggetti interessati

L'obbligo riguarda tutti quei medici generici, specialisti e odontoiatri che svolgono tali attività all'interno di una struttura sanitaria privata (Ssp).

Per struttura sanitaria privata si intende:

- ☒ l'immobile provvisto delle relative attrezzature o dell'organizzazione dei servizi strumentali all'esercizio dell'attività medica o paramedica; ovvero
- ☒ le strutture che ospitano, mettono a disposizione dei professionisti o affittano loro i locali della struttura aziendale per l'esercizio di attività di lavoro autonomo medica.

Non rileva la forma in cui tali strutture sono organizzate potendo esse presentarsi come società, istituti, associazioni, centri medici diagnostici e in ogni altra forma anche come soggetto privato che opera nel settore dei servizi sanitari.

### Soggetti esclusi

Sono invece escluse da tale obbligo le strutture pubbliche.

### Operazioni oggetto di monitoraggio

Sono oggetto di monitoraggio i compensi spettanti ai medici per l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo in ambito medico nelle strutture sanitarie private. Ci riferiamo al compenso dovuto dal paziente al medico che esercita nella struttura sanitaria privata per la cura da questi effettuata *“in proprio”*. Non rientrano, difatti, tra le prestazioni soggette a tale obbligo (sia di riscossione sia di comunicazione) le prestazioni rese direttamente al paziente, anche per il tramite del professionista, ma *“prestate”* dalla struttura sanitaria privata la quale agisce in tal caso direttamente in qualità di parte contrattuale nel rapporto con il cliente (in tal caso il rapporto non è tra professionista e cliente

ma tra Ssp e cliente). In questa ultima evenienza il professionista verrà pagato direttamente dalla struttura per aver prestato a suo favore (e non dal cliente) la propria attività medica.

### **Obblighi del professionista**

Il professionista che effettua la cura sul paziente dovrà emettere a proprio nome la fattura per la prestazione eseguita; sebbene il compenso risulti riscosso dalla Ssp, esso costituisce reddito del medico.

### **Obblighi della struttura sanitaria**

Le strutture sanitarie private sono quindi tenute a:

- ▣ riscuotere, in nome e per conto dei professionisti, i compensi corrisposti dai pazienti per le prestazioni mediche e paramediche di lavoro autonomo ricevute nei locali della struttura;
- ▣ registrare i compensi riscossi. Quindi annotare, distintamente per ciascuna operazione di riscossione, la data di pagamento e gli estremi della fattura emessa dal professionista, le generalità e il codice fiscale del destinatario del compenso, l'ammontare del corrispettivo riscosso e la modalità di pagamento;
- ▣ riversare a ciascun medico o paramedico gli importi riscossi, in caso di pagamento in contanti; oppure consegnare i documenti ritirati o emessi, in caso di pagamenti alternativi al contante (per esempio, assegni, carte di credito). Visto che le spese sanitarie sono detraibili dal paziente se pagate con strumenti tracciati, sarà poco frequente il caso di pagamento in contanti;
- ▣ comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ogni medico e paramedico in ciascun anno solare.

Non è rilevante la forma di pagamento decisa dal paziente sempre che rispetti le norme dettate in tema di antiriciclaggio.

Si ricorda che in caso di emissione di fatture mediche, esenti da Iva ai sensi dell'articolo 10, D.P.R. 633/1972, per importo superiore a 77,47 euro, è necessario applicare l'imposta di bollo pari a 2 euro.

Al fine di tenere tracciato e distinto l'incasso a favore del professionista dall'incasso proprio della struttura sanitaria, la norma in commento prevede che la Ssp registri nelle scritture contabili obbligatorie (ma separatamente) o in apposito registro il compenso incassato per conto del medico, riportando gli estremi della fattura emessa dal professionista, la generalità e il codice fiscale del professionista destinatario del compenso, l'ammontare del corrispettivo riscosso e la data del pagamento. Come detto i compensi di cui trattiamo costituiscono reddito del medico operante presso la struttura sanitaria e quindi l'obbligo di registrazione dei compensi incassati da parte delle strutture sanitarie private non esonera il professionista dall'obbligo di registrare nelle proprie scritture contabili il compenso percepito.

### **Obblighi di comunicazione telematica**

Le strutture sanitarie private devono comunicare all'Agenzia delle entrate l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ogni professionista.

Il modello di comunicazione è reperibile sul sito dell'Agenzia delle entrate e deve essere spedito solo telematicamente entro il 30 aprile dell'anno successivo, con riferimento alle operazioni riscosse in nome e per conto del medico nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre dell'anno precedente.

Nella comunicazione vanno indicati:

- ☒ i dati del professionista;
- ☒ i compensi percepiti tramite la Ssp;
- ☒ i dati anagrafici della Ssp.

### **Sanzioni**

L'omissione degli obblighi fin qui esposti è punita con la sanzione da 1.000 a 8.000 euro. Nel caso i dati inviati all'Agenzia delle entrate siano trasmessi in modo incompleto o non siano veritieri, la sanzione varierà da 250 a 2.000 euro.

## DALLO SCORSO 20 MARZO È LIBERA LA CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE PER I CONSUMATORI FINALI

Con il recente **provvedimento direttoriale n. 105669/2024 dello scorso 8 marzo 2024** – decorrente dal successivo 20 marzo 2024 - l'Agenzia delle entrate apporta rilevanti modifiche al precedente provvedimento direttoriale n. 433608 del 24 novembre 2022.

Quest'ultimo provvedimento, peraltro, aveva:

☒ sostituito integralmente le disposizioni dell'originario provvedimento direttoriale del 30 aprile 2018 con il quale erano state disciplinate le regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI), nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1, D.Lgs. 127/2015;

☒ disciplinato i servizi che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, e degli intermediari appositamente delegati, al fine di agevolarli nell'adempimento degli obblighi in materia di fatturazione elettronica.

Tra questi, è prevista una specifica funzionalità, resa disponibile nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, che consente agli operatori Iva - o ai loro intermediari nonché ai consumatori finali, la consultazione e l'acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, previa adesione espressa al servizio. Detta adesione era necessaria in base a quanto previsto dal citato articolo 1, D.Lgs. 127/2015 che al comma 3 disponeva che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali fossero rese disponibili, su richiesta, a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

Con la successiva modifica introdotta dall'articolo 4-*quinquies*, comma 4, D.L. 145/2023 (convertito con modificazioni dalla L. 191/2023) il Legislatore elimina la necessità di una espressa richiesta di consultazione da parte del contribuente consumatore finale.

In forza, quindi, delle modifiche apportate dal recente provvedimento:

*“Il cessionario/committente consumatore finale ovvero il soggetto, diverso da persona fisica, non titolare di partita Iva, [liberamente] accede al servizio di consultazione delle fatture elettroniche ricevute all'interno dell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche sono messe a disposizione in consultazione dall'Agenzia in qualità di titolare del trattamento. Le fatture elettroniche trasmesse al SdI sono disponibili nella citata area riservata sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI, mentre i “dati fattura” di cui al punto 1.2 sono disponibili fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento”.*

Oltre all'eliminazione della preventiva adesione al servizio è stato quindi previsto che:

- ☒ i *file* delle FE siano resi disponibili in un'area riservata del sito *web* dell'Agenzia delle entrate sino al 31 dicembre del 2° anno successivo a quello di ricezione del documento da parte del Sdl;
- ☒ i cosiddetti "*dati fattura*" (quelli rilevanti ai sensi dell'articolo 21, D.P.R. 633/1972 a eccezione di quelli relativi a natura, qualità e quantità) restino a disposizione sino al 31 dicembre dell'8° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

## APPROVATO IL DECRETO PER IL CREDITO D'IMPOSTA 5.0

Con la pubblicazione del D.L. 19/2024 viene introdotto il cosiddetto “*credito d'imposta 5.0*”, ossia un nuovo credito d'imposta, che può arrivare sino al 45% della spesa sostenuta, per favorire gli investimenti nel biennio 2024-2025 in relazione al “*Piano transizione 5.0*”, quale sostegno al processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese.

Malgrado si debba attendere uno specifico Decreto che sarà adottato dal Mimit di concerto con il Mef, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, finalizzato a individuare le modalità attuative del credito d'imposta, pare utile già da subito fornire le prime indicazioni riguardanti le caratteristiche del *bonus*.

### Il credito d'imposta

L'agevolazione è riconosciuta per i nuovi investimenti effettuati nel biennio 2024-2025 in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Si tratta, in linea generale, degli investimenti in beni indicati nell'allegato A e nell'allegato B alla L. 232/2016 (ossia gli investimenti agevolati in passato quali beni 4.0), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Il *bonus* è pari al:

- ▣ 35% della spesa per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- ▣ 15% della spesa per gli investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- ▣ 5% della spesa per gli investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 50 milioni di costi ammissibili per anno per ciascuna impresa beneficiaria.

Il credito d'imposta spetta a patto che le innovazioni realizzate comportino una riduzione dei consumi energetici dell'unità produttiva di almeno il 3%, o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.

La misura del credito d'imposta per ciascuna quota di investimento è rispettivamente aumentata:

- ▣ al 40%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10%;
- ▣ al 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15%.

In linea di massima, la riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, va calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.

Nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinate all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta; per l'autoconsumo di energia da fonte solare, sono ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici che assicurano determinati *standard*.

Sono agevolabili le spese per la formazione del personale, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. Tali spese sono però agevolabili nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni agevolabili, sino al massimo di 300.000 euro e a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni, individuati con apposito decreto attuativo.

Il credito d'imposta risulterà utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2025. L'ammontare non compensato entro tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

Pur rinviando al Decreto attuativo l'individuazione degli aspetti pratici, la normativa prevede che il riconoscimento del credito d'imposta è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, che dovrà attestare *ex ante* la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolati ed *ex post* l'effettiva realizzazione degli investimenti conformi, nonché l'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per le pmi, le spese relative alla certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.

Sono comunque previsti ulteriori adempimenti, quali:

- ☑ la certificazione da parte del revisore legale dei conti che attesti l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa;
- ☑ l'indicazione del riferimento normativo nelle fatture, nei documenti di trasporto e negli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati.

## NOVITÀ IN TEMA DI RITENUTE D'ACCONTO

Due le novità che interessano l'obbligo di esercizio e versamento delle ritenute d'acconto. La prima riguarda gli agenti e i mediatori di assicurazione che diventano soggetti obbligati all'applicazione della ritenuta sulle proprie provvigioni, la seconda riguarda le nuove indicazioni in tema di versamento.

### Agenti e i mediatori di assicurazione

Con la circolare n. 7/E/2024 del 21 marzo scorso l'Agenzia delle entrate ha dettato le regole applicative per le ritenute di agenti e mediatori in base alle modifiche intervenute con la Legge di Bilancio 2024.

Come noto l'articolo 1, commi 89 e 90, L. 213/2023, Legge di Bilancio 2024, ha modificato il comma 5 dell'articolo 25-*bis*, D.P.R. 600/1973 abrogando la disposizione nella parte in cui prevedeva l'esonero dall'applicazione della ritenuta d'acconto alle provvigioni percepite, nell'ambito di taluni rapporti, dagli agenti e dai mediatori di assicurazione.

Da quanto suddetto deriva che a far data dallo scorso 1° aprile 2024, la ritenuta d'acconto dovrà essere applicata anche ai pagamenti delle provvigioni effettuati a partire da tale data, indipendentemente dalla data di maturazione delle provvigioni.

Serve quindi riconsiderare le norme che regolano l'obbligo di esercizio della ritenuta e nello specifico l'articolo 25-*bis*, comma 1, D.P.R. 600/1973. L'aliquota della ritenuta da applicare sulle provvigioni degli agenti e dei mediatori di assicurazione è pari al 23% ed è commisurata al 50% dell'ammontare delle provvigioni, salvo il caso in cui i percipienti dichiarino ai loro committenti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi. In tal caso la ritenuta è pari al 20% dell'ammontare delle provvigioni.

Agenti senza dipendenti	23% sul 50% delle provvigioni
Agenti con dipendenti	23% sul 20% delle provvigioni

Si rende ora necessario ripensare al processo di comunicazione ai committenti dell'esistenza di dipendenti o terzi collaboratori. Tale dichiarazione va spedita al committente, per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente mediante raccomandata A/R, tuttavia, se le condizioni previste per la riduzione al 20% della base imponibile della ritenuta si verificano in corso d'anno, la relativa dichiarazione deve essere presentata entro i 15 giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate.

Ne deriva che, considerando che la modifica della Legge di Bilancio 2024 è efficace a decorrere dal 1° aprile 2024, successivamente al termine ordinario per la presentazione della comunicazione sopra citata che cade come detto al 31 dicembre dell'anno precedente, si ritiene che le comunicazioni degli agenti e dei mediatori di

assicurazione potranno pervenire entro i 15 giorni successivi alla decorrenza della norma ovvero entro il 16 aprile 2024.

### **Nuovi termini per il versamento delle ritenute d'acconto**

Per i compensi corrisposti dal 2024, il “*Decreto Adempimenti*” ha semplificato i termini di versamento delle ritenute operate dai sostituti d'imposta di importo minimo, in particolare è prevista la possibilità:

- ☒ di non effettuare il versamento nei termini ordinari (16 del mese successivo a quello del pagamento) nel caso in cui il cumulo progressivo delle ritenute dovute dal mese di gennaio fino al mese di novembre non superi una determinata soglia; in tal caso il versamento è dovuto il 16 dicembre;

- ☒ le ritenute operate nel mese di dicembre devono essere versate entro il 16 gennaio dell'anno successivo.

Detto “*importo minimo*” è diversificato in relazione alla tipologia di sostituto o prestazione resa:

- ☒ per i condomini: l'importo minimo è determinato in 500 euro;
- ☒ per qualsiasi sostituto: l'importo minimo è determinato in 100 euro.

## PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 APRILE AL 15 MAGGIO 2024

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 aprile 2024 al 15 maggio 2024, con il commento dei termini di prossima scadenza.

*Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.*

### Martedì 16 aprile

#### **Versamenti Iva mensili**

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di marzo. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

#### **Versamento dei contributi Inps**

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di marzo, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

#### **Versamento delle ritenute alla fonte**

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- ☑ sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- ☑ sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- ☑ sui redditi di lavoro autonomo;
- ☑ sulle provvigioni;
- ☑ sui redditi di capitale;
- ☑ sui redditi diversi;
- ☑ sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

#### **Versamento ritenute da parte condomini**

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

#### **ACCISE – Versamento imposta**

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

### Venerdì 26 aprile

#### **Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali**

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Scade oggi anche il termine per l'invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all'obbligo con cadenza trimestrale.

## **Martedì 30 aprile**

### **Modello Iva TR**

Scade oggi il termine per la presentazione della richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al I trimestre 2024.

### **Presentazione elenchi Intra 12 mensili**

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di febbraio.

### **Presentazione del modello Uniemens Individuale**

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di marzo.

### **Imposta di bollo**

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di bollo relativa agli atti, ai registri e ad altri documenti informatici fiscalmente rilevanti emessi o utilizzati nell'anno precedente (escluse le fatture elettroniche).

### **Dichiarazione Iva annuale**

Scade oggi il termine per la presentazione telematica della dichiarazione Iva annuale per il periodo di imposta 2023.

## **Mercoledì 15 maggio**

### **Registrazioni contabili**

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

### **Fatturazione differita**

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

### **Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche**

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

**Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.**

**CLA Partners**